

Concorso

**DOCENTI**

di **SOSTEGNO**

per le **SCUOLE SECONDARIE**

**MANUALE COMPLETO**

con **TEORIA** e **TEST** di verifica  
per **TUTTE** le **PROVE**

**NLD**  
CONCORSI

## Capitolo 6

# Gli strumenti didattici e tecnologici per l'inclusione

### SOMMARIO

---

1. Inclusione e Disabilità - 1.1. L'insegnante di sostegno - 1.2. Il PEI su base ICF e gli strumenti compensativi - 2. Accessibilità e Tecnologia - 2.1. Accessibilità del Sito Web di un Istituto Scolastico - 3. La Tecnologia Assistiva e la didattica inclusiva - 3.1. Strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con DSA - 3.2. Disabilità fisiche/sensoriali (Non vedenti e ipovedenti) - 3.2.1. Disabilità fisiche/sensoriali (Non vedenti e ipovedenti) - 3.2.2. Disabilità fisiche/sensoriali (Non udenti) - 3.2.3. Disabilità fisiche/sensoriali (alunni con difficoltà motorie) - 3.2.4. Disabilità cognitive - 4. Office Automation - 4.1. Microsoft Office - 4.2. OpenOffice - 4.3. Web-Application di Office Automation - 4.4. Google Docs - 4.5. Ms Word 2019 - 4.6. Ms Excel 2019 - 4.7. Ms Power Point 2019 - 5. Sintesi vocale - 5.1. Calcolatrice dotata di sintesi vocale - 5.1.1. Audiolibri - 5.1.2. MiniAudioBook - 6. Mappe concettuali - 7. Scanner con software OCR - 8. I Traduttori online

---

## 1. Inclusione e Disabilità

Il termine "*inclusione*", oggi molto in uso nell'ambito scolastico, afferma in modo chiaro come tutti gli alunni debbano poter partecipare alla vita scolastica e raggiungere il massimo risultato possibile in termini di apprendimenti e partecipazione sociale. In effetti, se vogliamo l'*inclusione* è una questione di giustizia sociale, che riguarda indistintamente ogni attore della vita scolastica, e quindi "*tutti*" gli alunni, e non alcuni. Si basa sul principio di equità e non di uguaglianza.

La scuola, che ha tra i suoi obiettivi l'*inclusione scolastica* dei suoi alunni, dovrebbe rimuovere tutte le barriere all'apprendimento e mettere in campo tutti i facilitatori possibili, in modo da liberare tutti gli alunni con difficoltà dalle varie diagnosi, appianando le differenze. Non è un obiettivo facile e per questo esiste, alla base del superamento di questa sfida educativa, una fitta rete di progetti che si realizza in modo costruttivo grazie soprattutto alla buona volontà dei docenti e degli alunni del contesto classe.

Spesso le famiglie stesse degli alunni con disabilità non accettano le difficoltà del proprio figlio/a, rimane alla scuola il compito di promuovere le differenze come valore culturale, ricercandole con coraggio, senza nasconderle e proponendo una progettualità opportuna ed efficace con approcci (multimodali e/o multimediali), metodologie, materiali, strumenti e nuove tecnologie.

Varie sono le norme di riferimento che mirano a raggiungere una corretta "inclusione":

- **Costituzione della Repubblica Italiana (art.3 e 34);**
- **L.1859/1962: Gli alunni con disabilità hanno il diritto di iscriversi a scuole speciali;**
- **L.118/1971: Gli alunni con disabilità hanno il diritto di frequentare scuole comuni, ma con delle eccezioni rispetto alle tipologie di gravità;**
- **L.517/1977: Tutti gli alunni con disabilità devono essere inclusi nelle scuole normali. Viene presentata la figura dell'insegnante di sostegno e il limite di 20 alunni/classe;**

- **L. 104/1992:** Legge quadro su assistenza, integrazione sociale, diritti e misure operative esclusivamente per persone con disabilità certificata su base biomedica;
- **L. 170/2010:** Diritti di personalizzazione didattica per alunni con 4 tipologie di DSA;
- **DM 27/12/2012:** Diritti di personalizzazione per alunni con Bisogni Educativi Speciali o B.E.S.

Nonostante le numerose norme e direttive statali in merito agli alunni con disabilità, la sensazione che oggi si avverte all'interno delle classi è quella di una parziale "inclusione" dovuta a fenomeni di micro-esclusione, a causa delle marcate differenze diagnosticate e non, con conseguenti piccole forme di isolamento ed una scarsa ricaduta sulle relazioni sociali, specie al di fuori del contesto scuola. Se a questo si aggiungono le naturali difficoltà nella collaborazione tra *Scuola/Servizi sociali/Famiglia* (molte volte la famiglia non accetta la diversità del proprio figlio, ostacolando quindi di fatto il lavoro della Scuola e dei Servizi Sociali) il panorama non risulta favorevole al superamento delle barriere dell'apprendimento e la sfida educativa si fa sempre più ardua. Questo si avverte soprattutto nell'ambito lavorativo a causa di un difficile inserimento dovuto anche al tipo di difficoltà che il paese in generale sta affrontando.

### ► 1.1. L'insegnante di sostegno

**L'intervento della scuola** inizia segnalando il "*possibile*" problema alla famiglia che provvede con visite specialistiche ad individuare il "*reale*" problema, se esiste, per rimuovere gli ostacoli all'apprendimento ed alla buona integrazione con la vita scolastica dei pari. Si individuano quindi i bisogni eventuali in ottica *biomedica* e non *psico-sociale*. La diagnosi clinica dello specialista è l'attivatore dell'intero meccanismo ed è l'unico elemento per leggere i bisogni reali dell'alunno con difficoltà. Le risorse umane (insegnante di sostegno con il numero delle ore assegnate) della scuola sono assegnate solo rispetto ad una certificazione medico-clinica di uno specialista che ne attesta il reale problema. L'Inps redige un *Profilo di Funzionamento* dell'alunno, successivamente all'accertamento della condizione di disabilità da parte di visite specialistiche, in seguito gli insegnanti del consiglio di classe devono elaborare insieme all'insegnante di sostegno il *profilo dinamico funzionale* utile alla compilazione del PEI, facendo riferimento al ***Profilo di Funzionamento*** ed alla diagnosi funzionale del medico specialista che ha eseguito la diagnosi.

L'*insegnante di sostegno* viene di fatto assegnato alla classe come risorsa aggiuntiva alla classe, a causa di una diagnosi relativamente ad uno o più alunni con disabilità. Le "*famose*" aule di sostegno, presenti in ogni scuola, sono un luogo separato che permette all'alunno con disabilità di lavorare con una maggiore tranquillità ed attenzione, l'aula di sostegno non deve essere una maniera per isolare l'alunno ma per favorire il raggiungimento di migliori livelli di apprendimento senza perdere di vista l'obiettivo dell'integrazione e dell'inclusione. Purtroppo, oggi la nomina dell'insegnante di sostegno (specialmente se precario) non è gestita in maniera funzionale e intelligente rispetto ai bisogni o alla continuità didattica, ma esclusivamente rispetto a graduatorie di collocamento, sacrificando molte volte la faticosa costruzione di un proficuo rapporto tra docente e alunno, che ogni anno torna a doversi ricostruire.

## ► 1.2. Il PEI su base ICF e gli strumenti compensativi

Il **PEI** (*Piano Educativo Individualizzato*) è un documento il cui fine è principalmente quello di promuovere ed attuare l'inclusione dell'alunno disabile certificato (*disabilità motoria, intellettiva, sensoriale, neuropsichica*), è redatto *dall'insegnante di sostegno* in collaborazione con i docenti di classe ed è poi sottoscritto da tutto il consiglio di classe sulla base delle caratteristiche, delle attitudini e delle potenzialità di ogni alunno con disabilità. Con il D. LGS. n. 66/17 è stato introdotto un nuovo modello **PEI su base ICF** (*Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*) promossa dall'OMS (*Organizzazione Mondiale della Sanità*). Il nuovo modello tiene conto anche di tutti i fattori bio-psico-sociali che influenzano il rendimento scolastico di un alunno con disabilità. Al rendimento concorrono fattori differenti tra loro ma complementari, tra cui quelli individuali che caratterizzano la persona e che riguardano il suo stato di salute, le sue caratteristiche personali (carattere, stile di apprendimento, motivazioni...), i fattori ambientali (il contesto) che possono facilitare o ostacolare lo svolgimento delle comuni attività o la partecipazione sociale.

Il PEI individua obiettivi educativi e didattici per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie, anche sulla base degli interventi corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

A livello normativo la **I. 170/10 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico"** è il riferimento per tutti gli studenti con una diagnosi di *DSA, dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia*. L'articolo 5 della Legge 170 si occupa in particolare delle misure educative e didattiche di supporto all'apprendimento e indica che "*gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione*" nell'ambito di una didattica individualizzata e personalizzata, che tenga conto delle caratteristiche e dei punti di forza dello studente. Gli **strumenti compensativi** indicati dalla legge 170 sono sostanzialmente i mezzi che "*sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria*", sia essa la scrittura, la lettura o il calcolo e permettono all'alunno di studiare e apprendere con efficacia ed in autonomia. Gli strumenti possono essere a bassa o alta tecnologia e vanno valutati sulla base delle esigenze personali di ogni alunno.

## 2. Accessibilità e Tecnologia

Le tecnologie informatiche sono un utilissimo strumento per abbattere le barriere all'apprendimento di soggetti con disabilità, DSA o con BES. In particolar modo oggi si nota un enorme sviluppo in tal senso, ma occorrono regole efficaci e standard condivisi, affinché tutti possano trarne comune beneficio. Innanzitutto, diamo una definizione del termine "**accessibilità**", che sta ad indicare: "*la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari*" (art. 2 Legge n° 4 del 9 gennaio 2004 nota come "*Legge Stanca*").

In senso lato le Tecnologie che permettono di eliminare almeno in modo parziale le differenze, esse si dicono "*Assistive*", e riguardano tutti queglii "*strumenti e le soluzioni*